



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro

N.R.G. 1269/2023

Il Giudice del Lavoro, [REDACTED], a seguito dell'udienza svolta in data 24.07.2026 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

- [REDACTED]
- ☞ [REDACTED]
- ☞ [REDACTED]
- ☞ [REDACTED]
- ☞ [REDACTED];
- [REDACTED]
- ☞ [REDACTED]
- ☞ [REDACTED]
- ☞ [REDACTED]

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Sandro Pardossi, Elisa Giulio e Vittorio Giraudo ed elettivamente domiciliati presso il loro studio professionale;

ricorrente

CONTRO

31.1.2006, da pag.33), con esclusione dei ricorrenti [REDACTED], in quanto assunti in data successiva all'accordo 2006 (contenuto nel TU [REDACTED]T 2006); verbale 16.12.2013, conguaglio su gennaio 2014; - condanni [REDACTED] spa al pagamento delle seguenti somme: in favore di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in favore di Giovanni Marino, € 3.498,97; in favore di Paselli [REDACTED]
[REDACTED] in favore di Cavallini, Francesco, € 2.683,10; in favore di [REDACTED]
[REDACTED] € 3.949,97; in favore di Grossi Diego, € 2.636,00; per tutti detratto quanto corrisposto dall'azienda a titolo di indennità ferie dal luglio 2022, quale differenza sulla retribuzione delle ferie per il periodo dal luglio 2007 all'anno 2023 (al mese indicato quale termine del conteggio), o delle somme maggiori o minori che il Giudice riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi; condanni controparte al rimborso, per ogni lavoratore ricorrente, dell'importo di € 300,00 quale costo per la redazione del conteggio; condanni parte resistente al pagamento delle spese del giudizio”.

Per la parte resistente [REDACTED] a.: “per il rigetto del ricorso, e, comunque, affinché [REDACTED]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in via [REDACTED] 56121, sia condannata a manlevare [REDACTED] di quanto essa fosse in ipotesi chiamata a pagare ai sigg.ri [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] in ragione di questa causa, per il periodo antecedente al 1° novembre 2021; con richiesta al Tribunale di fissare altra udienza per consentire la chiamata in causa di [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in via [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED]. Vinte le spese”.

Per il terzo chiamato [REDACTED]: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni sopra esposte, respingere il ricorso. Con vittoria di spese e competenze”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023, i ricorrenti, [REDACTED] chiedevano di annullare o comunque disapplicare le norme dei contratti collettivi che non consentivano di conteggiare plurime indennità ai fini della determinazione della retribuzione nei giorni di ferie. I ricorrenti chiedevano, pertanto, di condannare la resistente, [REDACTED] e s.p.a., al pagamento delle seguenti differenze retributive: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED].
2. In particolare, i ricorrenti riferivano di essere dipendenti di [REDACTED] e di essere tutti addetti, quali operai, all'impianto fisso (quindi, personale non viaggiante). Inoltre, essi evidenziavano che durante l'intero rapporto di lavoro la retribuzione corrisposta dall'azienda datrice di lavoro nei giorni di ferie goduti aveva escluso le seguenti voci variabili, normalmente incluse nel salario relativo ai giorni di lavoro svolto:
- a. indennità turnista;
 - b. indennità 2004 altri;
 - c. indennità prestazione;
 - d. conguaglio indennità altro personale;
 - e. indennità presenza lavoro [REDACTED];
 - f. indennità giornaliera *ad personam*;
 - g. verbale 16.12.2013, conguaglio su gennaio 2014.
3. Si evidenziava che siffatto comportamento della società convenuta, ovvero la corresponsione della retribuzione nei periodi di ferie in misura inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di espletamento dell'attività lavorativa, andava a violare la normativa comunitaria, ovverosia in particolare la direttiva 88/2003 (art.

- 7), come correttamente interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione.
4. I ricorrenti evidenziavano che l'esclusione delle suddette voci salariali nei giorni di ferie è prevista dalla contrattazione collettiva, che, tuttavia, ponendosi in conflitto con la normativa comunitaria, deve essere disapplicata in ragione dell'effetto dissuasivo (anche solo potenziale) derivante per i ricorrenti. Si precisava che per gli attori il disconoscimento di tali indennità comportava un trattamento stipendiale inferiore di 100-200 euro al mese rispetto al salario ordinariamente corrisposto.
 5. In data 11.10.2024, si costituiva in giudizio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], che evidenziava l'infondatezza della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso.
 6. In via preliminare, in ragione del periodo oggetto della domanda da parte dei ricorrenti (ovvero a partire dall'anno 2007), la resistente chiedeva di chiamare in causa la società [REDACTED], in quanto datrice di lavoro dei ricorrenti fino alla data del 30.10.2021.
 7. Nel merito del contenzioso, la parte resistente evidenziava *in primis* come le ferie, prima ancora di essere qualificate come diritto del lavoratore, costituiscano un vero e proprio obbligo a carico del datore di lavoro, specificamente sanzionato in caso di violazione. *In secundis*, quanto evidenziato dai ricorrenti non poteva essere riferito ai giorni di ferie effettivamente goduti dai lavoratori, in quanto l'effetto dissuasivo del minor corrispettivo erogato era escluso dalla effettiva fruizione dei giorni di ferie. Pertanto, si sosteneva che l'invocata nullità delle clausole collettive indicate dalla controparte non si doveva estendere alle ferie effettivamente godute.
 8. In riferimento all'atto introduttivo del giudizio la resistente evidenziava il difetto di allegazione di controparte, che non poteva essere sopperito dalla produzione documentale.
 9. All'udienza del 24.10.2024 questo ufficio disponeva la chiamata in causa del terzo, [REDACTED]l.
 10. Detta società si costituiva in giudizio tardivamente, ovvero con comparsa di costituzione del 18.06.2025.
 11. [REDACTED]l. eccepiva che la normativa comunitaria non impone una perfetta equiparazione fra la retribuzione nei giorni di ferie e la retribuzione dei giorni di

lavoro prestato, ma semplicemente un trattamento salariale che non comporti un effetto dissuasivo per i dipendenti. In ogni caso, l'effetto dissuasivo è del tutto irrilevante in ragione del fatto che, a prescindere dalla domanda di ferie del dipendente, il datore di lavoro è obbligato a concedere i giorni di ferie ai propri lavoratori.

12. Nei casi di specie, poi, l'effetto dissuasivo era comunque da escludere a priori, considerato che i ricorrenti avevano concretamente e regolarmente fruito dei giorni di ferie che spettavano loro.
13. In merito a quanto rappresentato dai ricorrenti, il terzo intervenuto eccepiva che la parte attrice non aveva affatto assolto all'onere di indicare per ciascuna indennità richiesta il nesso con la mansione concretamente svolta da ciascun lavoratore e/o il suo *status* personale o professionale attraverso una sua ricostruzione analitica.
14. All'udienza del 13.05.2015 veniva conferito incarico al CTU contabile, dott. [REDACTED], che depositava il suo elaborato peritale in data 09.01.2016.
15. All'udienza del 24.07.2016, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
16. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
17. È circostanza non contestata che i ricorrenti, nei giorni di ferie fruiti nel periodo oggetto della domanda, abbiano ricevuto uno stipendio inferiore rispetto a quello ordinariamente previsto per i giorni di lavoro svolto. Ciò in quanto, in base alle norme della contrattazione collettiva, sono state escluse le seguenti indennità, riconosciute, invece, nei giorni di lavoro prestati:
 - a. indennità turnista;
 - b. indennità 2004 altri;
 - c. indennità prestazione;
 - d. conguaglio indennità altro personale;
 - e. indennità presenza lavoro [REDACTED];
 - f. indennità giornaliera *ad personam*;
 - g. verbale 16.12.2013, conguaglio su gennaio 2014.

18. Il CTU, a conclusione degli accertamenti delegati, ne ha dato effettivo riscontro, quantificando per ciascun ricorrente le differenze salariali complessive, tenendo conto anche della rivalutazione monetaria e degli interessi maturati. Queste le sue conclusioni:

“Il totale delle indennità relative ai giorni di ferie da corrispondere è sinteticamente riportato nella tabella sottostante e dettagliato nelle carte di lavoro allegate (all. 2).

██████████	████████████████████
██████████	██████████
██████████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████	██████████
██████████████	██████████
██████████████	██████████
██████████	██████████

Sugli importi così determinati il CTU ha calcolato, come richiesto dal quesito, la rivalutazione e gli interessi fino alla data delle operazioni peritali; il totale da corrispondere è sinteticamente riportato nella tabella sottostante e dettagliato nelle carte di lavoro allegate (all. 2).

Dipendente	Indennità dovute	Rivalutazione	Interessi	Totale
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████
██████	██████	██████	██████	██████

19. Il primo punto da esaminare è se le indennità escluse nei giorni di ferie dalla parte datoriale siano collegate al normale svolgimento delle mansioni e non abbiano carattere risarcitorio. La risposta è positiva, dovendosi ritenere che tutte le indennità in oggetto siano strettamente correlate allo svolgimento ordinario dell'attività lavorativa, non assumendo alcun carattere risarcitorio in relazione alle mansioni svolte. Tutte le indennità di cui si tratta sono volte a compensare una particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa oppure rappresentano prestazioni accessorie. Esse sono corrisposte con continuità ai dipendenti e sono presenti in modo costante nelle buste paga prodotte in giudizio.
20. L'esclusione operata dai contratti collettivi si pone, allora, in conflitto con la normativa comunitaria e per tale motivo tali disposizioni pattizie devono essere disapplicate.
21. L'art. 7 della Direttiva comunitaria (n. 88/2003) prevede: *“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”*.
22. La giurisprudenza comunitaria ha costantemente affermato il principio secondo cui durante i giorni di ferie al lavoratore deve essere garantito un trattamento retributivo sostanzialmente equivalente a quello percepito nei periodi di lavoro; ciò al fine evidente di impedire che un salario inferiore possa generare un effetto dissuasivo (anche solo potenziale) ai suoi danni, ovvero possa determinare nel dipendente il timore di chiedere dei giorni di ferie per evitare di prendere uno stipendio inferiore

rispetto a quello ordinariamente corrisposto (*“durante il periodo feriale deve essere assicurata una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella percepita nei periodi di lavoro in ragione del fatto che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie e sarebbe perciò in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”* – cfr. CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri, e CGUE 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04 Robinson-Steele e altri, CGUE C- 520/06 del 15 settembre 2011, Williams e altri; *“qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali, al pari degli elementi correlati allo status personale e professionale del pilota di linea”* – sent. Williams punto 24).

23. Va precisato che quella delle ferie è una materia di diritto derivato dell'Unione; pertanto, deve essere riconosciuta la primazia del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale, con il conseguente obbligo per il giudice nazionale di eseguire una interpretazione conforme.
24. La giurisprudenza di legittimità in effetti si è uniformata all'indirizzo interpretativo comunitario, osservando che *“È principio interpretativo consolidato quello per cui l'art. 7 n. 1 della direttiva n. 88 del 2003 con l'espressione «ferie annuali retribuite» intende fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, **«deve essere mantenuta» la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo**”* (Cass. 13425/2019); è stato inoltre precisato che *“è compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di*

ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (Cass. 22401/2020).

25. Si registrano numerose pronunce della Corte di Cassazione che in tema di dissuasività hanno affermato che per le ferie deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria, ricomprendendo in essa qualsiasi importo che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo *status* personale e professionale del lavoratore (Cass. 13932/2024; Cass. 14089/2024; Cass. 19991/2024; Cass. 19663/2023).
26. Significativa anche la recente sentenza della Corte d'Appello di Firenze (sent. 15/2026 del 15.01.2026) che enuncia espressamente il principio secondo cui si determina comunque un effetto dissuasivo ai danni del dipendente in caso di retribuzione ridotta durante le ferie (*“Sulla base di questi argomenti ritiene la Corte che, durante le ferie, debba essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria e che nella stessa deve essere compreso qualsiasi importo che si ponga in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore”*).
27. Quanto appena osservato renderebbe superflua ogni considerazione sull'effetto dissuasivo di un salario inferiore corrisposto nei giorni di ferie.
28. In ogni caso, preme osservare che in merito all'effetto dissuasivo di una retribuzione ridotta per il lavoratore nei giorni di ferie non si deve trattare di un effetto reale, ma anche solo potenziale. Pertanto, diventa irrilevante la circostanza che il dipendente abbia comunque chiesto e fruito di giorni di ferie (Cass. 20216/2022).
29. Circa la capacità dissuasiva è stato chiesto espressamente al CTU contabile di eseguire dei conteggi per i lavoratori ricorrenti.
30. Le valutazioni e le conclusioni del CTU, tuttavia, non possono essere condivise da questo giudice, ritenendosi fondate le osservazioni critiche dei ricorrenti.
31. Ai fini della valutazione dell'effetto dissuasivo non può essere effettuato un calcolo raffrontando l'incidenza percentuale delle voci rivendicate alla retribuzione annua o mensile lorda, trattandosi di dati del tutto eterogenei. Appare più corretto un calcolo che tenga conto dell'incidenza delle indennità escluse sullo stipendio corrisposto per un singolo giorno di lavoro. I calcoli effettuati dal CTP portano, infatti, a una

quantificazione percentuale ben diversa da quella indicata dal CTU, indicando valori fra il 10/11% e il 14/15%. Si tratta di percentuali senz'altro significative e non irrisorie, in grado di determinare un effetto dissuasivo ai danni del dipendente.

32. Considerata la successione nel rapporto di lavoro con i ricorrenti e l'oggetto della domanda (in merito al salario corrisposto per i giorni di ferie fruiti dal 2007 fino alla data del ricorso), le due società convenute devono essere condannate in solido al pagamento delle differenze retributive accertate in giudizio.
33. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, pubbl. in GU n. 77 del 02.04.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia riconducibile allo scaglione da 26.001,00 euro a 52.000,00 euro, con l'aumento del 70% per il numero delle parti ricorrenti difese.

P.Q.M.

1. **accerta e dichiara** (previa disapplicazione delle disposizioni previste dai contratti collettivi in materia, in quanto in contrasto con i principi della direttiva comunitaria n. 88/2003) il diritto dei ricorrenti all'inserimento nel calcolo della retribuzione delle ferie annuali, a partire dal luglio 2007, delle seguenti indennità: indennità turnista; indennità 2004 altri; indennità prestazione [REDACTED] conguaglio indennità altro personale; indennità presenza lavoro [REDACTED] [REDACTED] indennità giornaliera ad personam, verbale 16.12.2013, conguaglio su gennaio 2014;
2. **condanna** le parti resistenti, [REDACTED] [REDACTED] .r.l. e [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., in solido tra loro, al pagamento delle seguenti somme, quali differenze retributive in riferimento ai giorni di ferie godute dai ricorrenti dal 2007 alla data della domanda, già comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria:

■ [REDACTED] [REDACTED] € 5.522,30

■ [REDACTED] [REDACTED] € 6.330,91

■ [REDACTED] [REDACTED] € 5.310,30

■ [REDACTED] [REDACTED] € 5.310,30

■ [REDACTED] [REDACTED] € 6.140,21;

